

## **Legge 11 febbraio 1992, n. 157**

**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**

**(Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46)**

### **Articolo 37 Disposizioni finali.**

.....

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

.....